



Comune di Casamassima

(Città Metropolitana di Bari)

www.comune.casamassima.ba.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art.2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO

Art.3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO Art.4 - SOGGETTO ATTIVO

Art.5 - SOGGETTO PASSIVO

Art.6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art.7 - LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

Art.8 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

Art.9 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Art.10 -ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art.11 - PIANO FINANZIARIO

Art.12 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art.13 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art.14 - CATEGORIE DI UTENZA

Art.15 - UTENZE DOMESTICHE

Art.16 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art.17 - UTENZE NON DOMESTICHE

Art.18 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art.19 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art.20 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art.21 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.22 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art.22 bis- RIDUZIONI PER SERVIZIO RIDOTTO E PER DISAGIO ECONOMICO

Art.23 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art.24 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art.25 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Art.25 bis - ESENZIONE QUOTA VARIABILE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Art.25 ter - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER IMMOBILI SITUATI NEL CENTRO STORICO

Art.26 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art.27 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Art.28 - CUMULO RIDUZIONI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art.29 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art.30 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art.31 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art.32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art.32 bis - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART.32 ter - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Art.33 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI

Art.34 – RIMBORSI – SPESE POSTALI

Art.35 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art.36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

Art.37 – ACCERTAMENTI

Art.38 - SANZIONI

Art.39 - CONTENZIOSO

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.40 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art.42 — ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art.43 — RINVIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 1a Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

ART.3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
2. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/05/2009.

ART.4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Casamassima relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART.5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 2.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto 1a dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 32 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell' attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART.6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all 'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono assoggettati al tributo:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione

o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

b) tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, con presunzione di occupazione minima non inferiore a mq. 20.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART.7

LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

3. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
- e. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a mt. 1,5;
- f. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- g. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;

- h. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
- i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio.

4. Sono infine esclusi dal tributo

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.8

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 32 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa, se prodotta tardivamente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.9

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate all'articolo 5 del presente regolamento, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con 1a taxa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art.11

PIANO FINANZIARIO

1. La taxa sui rifiuti deve assicurare 1a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

2. Il piano finanziario è redatto dal responsabile della gestione del servizio secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e viene trasmesso all'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3. Il Piano Finanziario comprende:

- Il programma degli investimenti necessari;
- Il piano finanziario degli investimenti;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie.

2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori ed eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per 1a predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art.12

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013.

Art.13

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, così come definite al successivo art. 14.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art.14

CATEGORIE DI UTENZA

1. Il D.P.R. n. 158/ 1999 prevede la suddivisione delle utenze in "domestiche" e "non domestiche" , intendendosi:
 - a. per utenza domestica le superfici adibite a civile abitazione (e relative pertinenze);
 - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base del codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla CCIAA o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A. Quando l'attività non risulti iscritta alle CCIAA e non esistano le suddette certificazioni, la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili tariffe differenti in caso di locali completamente autonomi, ossia con accesso autonomo ed identificativo catastale proprio, aventi una destinazione d'uso autorizzata o, debitamente dimostrata dall'utenza, diversa da quella principale.

Art.15

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. Per le utenze domestiche e per le loro pertinenze, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le tariffe saranno parametrize al numero degli occupanti.

Per le pertinenze di tali utenze domestiche, resta esclusa dal computo tariffario la quota variabile. Vengono considerati occupanti l'unità immobiliare, i residenti a qualsiasi titolo, anche se censiti in nuclei familiari distinti. Devono, inoltre, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, 1a persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In caso di unico occupante l'unità abitativa, 1a tariffa di riferimento resta comunque quella prevista per i nuclei familiari con unico componente.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, il numero di occupanti è presuntivamente individuato in tre unità (nucleo familiare medio di riferimento) pertanto, le tariffe della quota fissa e della quota variabile saranno parametrizzate a tale numero di componenti. Altrettanto, si riterranno presuntivamente condotte da tre componenti (nucleo familiare medio di riferimento) le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, pertinenziali o riconducibili ad utenze domestiche condotte da soggetti non residenti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore/inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di nuova iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art.16

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La superficie imponibile viene determinata secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento;

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. La quota variabile è esclusa dal computo tariffario per le pertinenze riconducibili alle utenze domestiche, sia che siano destinate ad abitazione principale, sia se condotte da soggetti non residenti. Tali pertinenze (cat. catastale C2, C6 e C7), devono essere espressamente dichiarate come tali sia ai fini IMU che ai fini TARI con la dichiarazione di cui al successivo art. 32 del presente Regolamento.

Art.17

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Art.18

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/ 1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.19

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, dichiarata o accertata, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147 / 2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art.20

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per 1a classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art.21

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero dalle utenze ubicate nelle zone servite. Si intendono servite tutte le utenze comprese nel Comune di Casamassima e raggiunte dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani assimilate e non, utenze domestiche e non domestiche.

Si considerano non servite tutte le utenze non raggiunte dal suddetto servizio.

2. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere prontamente fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio di Polizia Municipale. Quest'ultimo, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, comunica lo stato dei fatti all'Ufficio Tributi evidenziandone le decorrenze ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma.

3. Alle utenze non servite, secondo le condizioni di cui al comma 1, si applica il tributo ridotto del 60%. Tale riduzione si applica a richiesta del contribuente ai sensi di quanto disposto al successivo art. 22 del presente Regolamento.

Art.22

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'Ufficio competente.

Art.22 bis

RIDUZIONI PER SERVIZIO RIDOTTO E PER DISAGIO ECONOMICO

1. Alle utenze domestiche ubicate nel territorio comunale (case sparse) per le quali è prevista una minor frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, ritenendolo "servizio ridotto" rispetto alle altre utenze, viene riconosciuta una riduzione tariffaria del 20% della quota variabile previo adempimenti previsti nel precedente Art.22.

2. In virtù del punto 4) del comma n.682 dell'art.1 della Legge n.147/2013, ai conduttori di utenze domestiche e delle relative pertinenze, residenti nel territorio comunale che, con modalità indicate nell'Art.22, dimostrino di essere in possesso di indicatore ISEE non superiore ad €4.800,00 (quattromilaottocento/00), viene riconosciuta una riduzione tariffaria del 20% della quota variabile.

ART.23

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi del comma n.659 dell'articolo 1 della Legge n. 147 / 2013 la tariffa per la sola quota variabile, viene ridotta del:

- a) 30 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) 30 % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) 10 % per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) 30 % per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.

ART.24

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie, per la sola parte variabile, in relazione ai seguenti criteri:
- a) le utenze domestiche: compostaggio domestico: riduzione del 10%;
 - b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo con ditte autorizzate secondo quanto previsto nel successivo Art. 26.

ART.25

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Sono riconosciute agevolazioni tributarie in favore delle nuove attività commerciali ed artigianali secondo le seguenti modalità:

- a) Riduzione del 50% della tariffa, per le prime due annualità d'imposta, per le attività commerciali ed artigianali avviate nel centro storico del territorio comunale all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie: Corso Garibaldi, Corso Umberto I, Piazza A. Moro e Via Roma.
- b) Riduzione del 20% della tariffa, per le prime due annualità d'imposta, per le attività commerciali ed artigianali avviate sul territorio comunale in zone diverse da quelle di cui al punto a), con esclusione delle porzioni di territorio sulle quali insistono centri direzionali e commerciali.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma vengono riconosciute a tutte le attività commerciali ed artigianali avviate a partire dal 10 gennaio 2014, ed individuate nell'allegata tabella A aventi sede operativa di superficie imponibile, come definita al precedente art. 19, complessivamente non superiore ai 100 mq.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, devono essere richieste secondo le modalità riportate nell'art. 32 del presente Regolamento.

ART.25 bis

ESENZIONE QUOTA VARIABILE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 26 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma e comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta all'Ente secondo il modello messo a disposizione dall'Ente stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione al Servizio Polizia Locale-Ambiente del Comune di una rendicontazione annuale entro il 31 gennaio con l'indicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione entro i termini, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Il Servizio di Polizia Locale-Ambiente del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle

quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di comportamenti non corretti, ivi compreso il conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, salvo più gravi violazioni, nonché il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART.25 ter

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER IMMOBILI SITUATI NEL CENTRO STORICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, a sostegno della rivitalizzazione del centro storico e dello sviluppo turistico del borgo antico, il tributo è ridotto, per i titolari di utenze domestiche e non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere) relative ad immobili ubicati nel centro storico così come individuato dalla zona A del PRG, che presentano pareti tinteggiate di colore azzurro e/o pareti con muratura in pietra storica a vista ovvero pareti miste di colore azzurro e pietra storica, come segue:

a) del 100% in relazione ad immobili che, alla data di approvazione del presente Regolamento, sulla facciata esterna, in maniera esclusiva e/o prevalente rispetto alla muratura in pietra storica (calcolata in metri quadri) presentano una tinteggiatura di colore azzurro; per gli interventi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento, verrà applicato lo stesso principio di esclusività e/o di prevalenza purché il colore azzurro rispetti i codici colore di cui all'allegato 1;

b) del 50% in relazione ad immobili che, alla data di approvazione del presente Regolamento, sulla facciata esterna, in maniera esclusiva e/o prevalente rispetto al colore azzurro (calcolata in metri quadri) presentano della muratura in pietra storica; per gli interventi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento, verrà applicato lo stesso principio di esclusività e/o di prevalenza purché l'eventuale colore azzurro rispetti i codici colore di cui all'allegato 1;

In ogni caso le suddette riduzioni tariffarie non verranno applicate in presenza di immobili ammalorati e/o in stato di abbandono, ancor che gli stessi presentino delle facciate esterne con tracce di azzurro e/o pietra;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e, per quanto riguarda gli interventi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento, a decorrere dall'anno di ultimazione dei lavori.

Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti suddetti corredata di documentazione fotografica a colori delle facciate esterne dell'intero immobile.

La suddetta dichiarazione sostitutiva, nel caso di interventi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento, deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. In ogni caso, l'ufficio Tributi darà corso all'applicazione delle agevolazioni tributarie previo parere dell'ufficio Tecnico che valuterà il possesso dei requisiti sopra regolamentati.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Il costo delle riduzioni è coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

4. Nella deliberazione tariffaria potranno essere definiti ulteriori criteri, limiti e disposizioni operative relative alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

ART.26

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino di avviare al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative, è concessa una riduzione del tributo nella quota variabile da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviato al riciclo nel corso dell'anno solare e 1a produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani, come individuata per la categoria di appartenenza dai relativi coefficienti di produttività Kd riportati dal D.P.R. n.158/1999. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO		RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE
DA	A	
10%	30%	10%
30,01%	50%	20%
OLTRE 50%		30%

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

ART.27

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE
AUTOCARROZZERIE	15%
FALEGNAMERIE	15%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTI	15%
TIPOGRAFIE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%
MACELLERIE, PESCHERIE E POLLERIE	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, e allegare alla stessa 1a documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART.28

CUMULO RIDUZIONI

1. Qualora per la stessa utenza sussistano condizioni per l'applicazione contestuale di più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata una sola, ossia quella più favorevole al contribuente.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

ART.29

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per una copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%

5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.

8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, 1a tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART.30

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per la tassa di occupazione del suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART.31

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART.32

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare vanno dichiarati: a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune ne rilascia copia con timbro recante la data di presentazione, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.

Il Comune comunica al contribuente i dati di cui al comma 3, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

ART.32 bis

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui al precedente articolo 32 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione, il Comune ne rilascia copia con timbro recante la data di presentazione, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione.

Il Comune comunica al contribuente i dati di cui al comma 3, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente, o con altra forma utile.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART.32 ter

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze

(nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della richiesta, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART.33

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30, c. 3:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 (due) anni.

2. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad euro cento (100)

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare riportato nel documento di riscossione.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Per dilazioni e rateizzazioni di somme certe, liquide ed esigibili si rimanda al vigente regolamento in materia

ART.34

RIMBORSI – SPESE POSTALI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento

5. Le spese postali per il recapito degli avvisi di pagamento sono a carico dell'Ente Comunale, mentre sono a carico dei soggetti passivi le spese postali necessarie per il recapito di comunicazioni inerenti agli accertamenti, sanzioni e contenziosi.

ART.35

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad €12,00 per anno d'imposta.

ART.36

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC — per la gestione inerente 1a TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI - SANZIONI – CONTENZIOSO

ART.37

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

ART. 38 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

ART.39 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 41 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

ART.42**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

ART.43**RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB)****LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:**

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO 1

**Codice colore PANTONE e RGB per la tinteggiatura delle
facciate del borgo antico**



#82a0bd
Pantone 643 C
RGB 130,160,189



#8caade
Pantone 2707 C
RGB 140,170,222



#ddeaf3
Pantone 656 C
RGB 221,234,243



#e8f1f0
Pantone 7541 C
RGB 232,241,240